

**Del. C.C. n. 22 del 21/07/2014**

**OGGETTO: "Approvazione delle aliquote delle imposte IUC."**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 13 del Decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 /2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Imposta municipale propria;

**Vista** la Legge n. 147/2013 (Legge Finanziaria per il 2014) la quale ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

**Dato atto** che la IUC è composta dalle seguenti tre distinte entrate, la prima attinente al possesso di immobili, la seconda e la terza attinenti alla fruizione dei servizi comunali:

- ) la succitata imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ) il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- ) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC che si articola in tre distinti capitoli, uno per ciascuno dei tributi comunali di cui alla L. n. 147/2013, art. 1, comma 639, approvato durante la presente seduta;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti** l'art. 14, comma 14 della Legge regionale n. 23/2013 (Finanziaria 2014) e il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alle Autonomie locali del 24.06.2014, in forza dei quali gli enti locali della regione devono deliberare il bilancio di previsione 2014 entro il 31.08.2014;

**Rilevato** che vi è la necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e le altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

**Ritenuto** prioritario uniformarsi nella determinazione delle aliquote dei tributi locali ai seguenti principi:

- evitare per quanto possibile di aggravare il carico tributario sulle abitazioni principali;
- semplificare per quanto possibile gli adempimenti per i cittadini e gli utenti in generale, anche per una sollecita ed efficace azione di controllo;

**Considerato** che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013, e che pertanto la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono o detengono a

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- l'obbligo di assicurare la copertura integrale di costi;

- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri già utilizzati nel 2013 per la definizione della TARES;

**Visto** l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 il quale prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Visto** il Piano finanziario della TARI 2014 redatto dal gestore del servizio relativo ai rifiuti, approvato nel corso della presente seduta;

**Visto** l'art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013, che prevede che il Comune:

-) qualora non abbia inserito il testo della deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni TASI nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014, stabilisca il versamento della TASI in due rate, scadenti il 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014, ai sensi dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011;

-) stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

**Ritenuto** pertanto di determinare per l'anno 2014 le aliquote e tariffe per l'Imposta Unica Comunale come di seguito specificato:

**IMU** - Imposta Municipale Propria

- 0,2 per cento l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

- 0,4 per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

- 0,76 per cento l'aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;

**TASI** - Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili: 0,1 per cento

**TARI** – Tassa sui Rifiuti: vedi allegato sub A

**Ritenuto** altresì di determinare, ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, l'eventuale detrazione IMU per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di € 200,00;

**Ritenuto** altresì di introdurre, ai sensi dell'art. 17 del succitato Regolamento IUC e alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 676 e 677 della Finanziaria 2014, una riduzione della TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di € 20,00;

**Ritenuto** opportuno stabilire i termini di scadenza per il pagamento delle due rate TARI 2014 nel 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014;

**Visti** l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 e l'art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013 i quali prevedono che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU e della TASI debbano essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, e che l'efficacia delle deliberazioni decorra dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

**Visti** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Udita** l'illustrazione delle scelte effettuate fatta dal Vice Sindaco Mauro Valent;

**Uditi** altresì gli interventi:

-) del Consigliere Marino Ambrosino, il quale, sottolineata l'importanza dei tributi in questione per il bilancio comunale e dell'equità nel trattamento di tutti i contribuenti, afferma che andrebbe verificata l'attendibilità dei dati, catastali e di altro genere, sulla cui base avviene la tassazione;

-) del Vice Sindaco, che dice di ritenere attendibili i dati in argomento, anche in considerazione del fatto che il comune non è molto grande e gli addetti dell'Ente sono esperti, e ricorda che l'incentivo al personale per i controlli, presente nell'originaria bozza presentata alla Commissione Statuto e Regolamenti, è stato eliminato dal Regolamento sulla IUC, approvato nel corso della presente seduta, proprio su specifica richiesta degli esponenti della minoranza;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. //, astenuti n. 3 (Ambrosino, Cracogna, Zamolo) su n. 12 presenti,

## DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2014 le aliquote e tariffe per l'Imposta Unica Comunale come di seguito specificato:

**IMU** - Imposta Municipale Propria

- 0,2 per cento l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

- 0,4 per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

- 0,76 per cento l'aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;

**TASI** - Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili: 0,1 per cento

**TARI** – Tassa sui Rifiuti: vedi Allegato A;

2. di approvare, per l'annualità 2014, la detrazione IMU per le abitazioni principali e per le relative pertinenze nella misura di euro 200,00;

3. di approvare, per l'annualità 2014, la detrazione TASI per le abitazioni principali e per le relative pertinenze nella misura di euro 20,00;

4. di dare atto che le aliquote, detrazioni e tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

5. di stabilire i termini di scadenza per il pagamento delle due rate TARI 2014 al 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini indicato dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013, con le modalità richiamate nelle premesse.

7. di dichiarare con votazione unanime separata, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a), della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

# Allegato A - TARIFFE TARI 2014

## NON DOMESTICHE

N°	Descrizione categoria	Quota fissa	Quota variabile
		Euro/mq	Euro/mq
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,23615191	0,808494052
5	Alberghi con ristorante	0,382949044	1,32201515
6	Alberghi senza ristorante	0,274446815	0,941231882
7	Case di cura e riposo	0,382949044	1,32201515
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,341462897	1,174528673
9	Banche ed istituti di credito	0,181900796	0,622124777
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,315932961	1,088718359
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,414861464	1,425255684
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,280829299	0,965366033
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,331889171	1,142349805
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,213813216	0,737432386
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,261681847	0,899667511
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,956231365	6,741472795
17	Bar, caffè, pasticceria	1,582856048	5,450295727
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi, generi alimentari	0,660587101	2,27799568
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,83291417	2,870623161
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,632774676	9,071759136

## DOMESTICHE

N°	Descrizione categoria	Quota fissa	Quota variabile
		Euro/mq	Euro/utenza
1	Famiglie con 1 componente	0,10991091	37,54906179
2	Famiglie con 2 componenti	0,12822939	87,6144775
3	Famiglie con 3 componenti	0,14131403	112,6471854
4	Famiglie con 4 componenti	0,15178173	137,6798932
5	Famiglie con 5 componenti	0,16224944	181,487132
6	Famiglie con 6 o più componenti	0,17010022	212,7780168